

RPU. n. 54/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- 2^a Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc dell'8 marzo 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 54/2023, depositato nell'interesse di **Alessandro Cajumi**, nato a Rossano (CS) il 10/12/1980, C.F.: CJMLSN80T10H579V, e residente in Messina, Via Ducezio Cpl. Aralia – Montepiselli, scala F, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Pruiti Ciarello, giusta procura in atti

ricorrente,

avente ad oggetto: Ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 2.11.2023 Alessandro Cajumi ha proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Edoardo Bucca, un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Con decreto del 3.11.2023, il GD delegato, ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e fissato l'udienza dell'8 marzo 2024.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII e preso atto delle osservazioni trasmesse, l'O.C.C. ha ritenuto di non modificare il piano di ristrutturazione già proposto.

Infine, per l'udienza dell'8 marzo 2024 fissata con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente e il Gestore della Crisi hanno depositato note scritte.

Come risulta dalla relazione del professionista nominato quale Gestore dall'Organo di Composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso la Camera di Commercio ed Artigianato di Messina, avv. Edoardo Bucca, il sig. Alessandro Cajumi si trova in situazione di sovra indebitamento ex art 2 comma 1 lett. A) e C) ossia in *“uno stato di crisi ovvero lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*. Il ricorrente non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al D.Lgs 14/2019 ed ha dichiarato di avere i requisiti soggettivi e oggettivi (secondo i documenti dal medesimo forniti) ovvero: a) Di essere soggetto non assoggettabile a fallimento, in quanto persona fisica; b) Di versare in situazione di sovraindebitamento, da come si evince dalla ricostruzione della situazione economica-finanziaria contenuta nella proposta di ristrutturazione; c) Di non essere già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; d) Di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode; e) Che la documentazione fornita e depositata consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.



Come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, *“Le cause di indebitamento del sig. Cajumi Alessandro hanno origini remote e, dalla documentazione esibita, sembrano avere il loro fondamento in motivazioni estranee alla volontà dello stesso; quest’ultimo infatti appare come un soggetto dedito allo studio che nelle more è stato afflitto da patologie che lo hanno costretto sin dalla più tenera età a subire interventi chirurgici che ne hanno minato l’intera esistenza causandogli per altro una delle malattie più subdole dei tempi moderni: la depressione. Il sig. Cajumi al fine di superare le proprie difficoltà si rifugiava nello studio in specie delle materie scientifiche. La famiglia del sig. Cajumi Alessandro al fine di contrastare la persistente inattività dello stesso causata dal detto stato psicologico, lo hanno coinvolto in attività di vario genere costruendo diverse società dagli oggetti più diversi ed inserendo il Cajumi Alessandro come socio delle stesse; a tal fine venivano acquisite nel 2004 n. 70 quote da €. 100,00 cadauna della società Blueline srl, mentre le altre 30 quote venivano acquistate dal marito della madre del Cajumi Alessandro, dott. Magnano San Lio, il quale nel 2012 ne cedeva 29 a quest’ultimo ed 1 alla moglie Calarco Maria, madre del Cajumi Alessandro. Tale società nel maggio del 2022 veniva sciolta con la nomina di un liquidatore stante la perdita dell’intero capitale sociale. Nel marzo del 2010 il sig. Cajumi acquistava il 20% delle azioni della Doride Yacht S.p.A. con sede in Milano, il cui 80% si apparteneva al dott. Magnano San Lio; dette azioni venivano cedute a terzi nel mese di giugno dello stesso anno. Nel mese di aprile 2010 il sig. Cajumi acquistava dalla Per.Edil S.r.l. un appartamento in via Ducezio Complesso Aralia gravata da ipoteca in favore del costruttore iscritta il 26/11/2008 ai nn. 43124/8340 accollandosi la quota di mutuo per €. 250.000,00; a seguito del mancato pagamento delle rate di ammortamento convenute la Banca Nazionale del Lavoro con atto di pignoramento notificato in data 16/11/2019 sottoponeva ad esecuzione forzata l’immobile acquistato e le relative pertinenze; che in data 03-06/02/2023 l’Azienda Agricola Tenuta San Lio con sede in Catania erogava al sig. Cajumi Alessandro un finanziamento di €. 259.296,79 per l’estinzione del debito nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro ed otteneva di essere surrogata ex art. 1202 c.c. alla creditrice procedente. Contestualmente alla cessione delle azioni della Doride Yacht venivano acquisite dal Cajumi le quote della Dabeeprof s.r.l. nella misura del 50% del capitale sociale; detta società risulta ancor oggi inattiva. Infine sempre nell’attuazione del disegno originario, finalizzato a contrastare la depressione di cui era afflitto il sig. Alessandro Cajumi, quest’ultimo in data 24/04/2015 conferiva nella società SF TOURISM con sede in Germania un immobile di proprietà dello stesso sito in Saponara e contraddistinto al F.I part. 1071 costituito da un’abitazione in villini via Aci. Su tale immobile gravava un’ipoteca iscritta il 24/04/2015 a favore di Riscossione Sicilia S.p.A. per un ammontare di €. 181.636,56 a fronte di una sorte capitale di €. 90.818,28; i sigg. Emanuele Mangano San Lio, Alessandro Cajumi e Maria Calarco erano soci della SF TOURISM con sede in Germania e sottoposta alla legislazione di quella nazione; in tale qualità il sig. Emanuele Mangano San Lio ed il sig. Alessandro Cajumi avevano conferito nella società beni di propria spettanza esistenti in Italia come sopra identificato. Con atto del 30/06/2017 i sigg. Maria Calarco, Alessandro Cajumi ed Emanuele Mangano San Lio cedevano le quote della società agli stessi intestate al sig. Oleg Yurevich KriKun ricevendo da quest’ultimo le relative somme ed in particolare al sig. Cajumi veniva versata la somma di €. 263.200,00. Dalla documentazione depositata emerge che il sig. Cajumi Alessandro non è titolare di reddito alcuno e dai movimenti sopra esposti emerge che tutte le operazioni societarie e commerciali sono state opera dei familiari dello stesso ancorché i beni fossero intestati al Cajumi. Le stesse somme incassate dal Cajumi per la cessione delle quote della SF Tourism non risultano essere entrate nella disponibilità dello stesso il quale subisce il pregiudizio delle formalità che vengono iscritte sul suo patrimonio, evidente frutto di investimenti economici da parte dei suoi*



familiari finalizzati alla creazione di attività che potessero coinvolgere il sig. Cajumi Alessandro e fargli superare la grave depressione dalla quale era afflitto. La prova di quanto sopra esposto può essere rinvenuta nella motivazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, giudice di appello della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, emessa in data 14-29/07/2020 avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del sig. Alessandro Cajumi a causa della mancata dichiarazione di redditi giustificativi delle operazioni compiute dallo stesso. La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con sentenza depositata in data 10/04/2014 accoglieva in parte il ricorso proposto dall'odierna parte istante avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Messina aveva accertato con metodo induttivo un reddito superiore a quello dichiarato; l'ufficio aveva emesso l'accertamento stante la rilevante incongruenza tra l'assenza di redditi dichiarati e la reale capacità contributiva dimostrata dal Cajumi, stanti i consistenti incrementi patrimoniali realizzati; la Commissione Tributaria di Messina annullava l'atto impugnato rispetto alle somme provate e dava atto che il contribuente nel corso del procedimento aveva documentato che una parte di quelle spese erano state pagate con bonifici di Emanuele Mangano di San Lio dell'importo di €. 364.000,00 e di €. 100.000,00; dette somme erano state fornite al Cajumi per l'acquisto della casa di abitazione dello stesso sita in Messina via Ducezio nell'anno 2010 (v. All. _____); a ciò si aggiunga che con dichiarazione del 30/06/2017 il dott. Emanuele Magnano San Lio dava quietanza della somma di €. 263.200,00 allo stesso conferite dal sig. Cajumi in dipendenza della vendita delle quote societarie della SF Tourism con sede in Germania, in acconto alle maggiori somme dovute in dipendenza del prezzo pagato dal dott. Magnano San Lio a fronte dell'acquisto dell'immobile di via Ducezio di Messina (v. All _____).”

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dei professionisti emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi *(stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi)* o di insolvenza *(stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)* del consumatore.

Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che: *"Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del ricorrente né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.



La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

Come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, “*il sig. Cajumi svolge attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Messina, di essere dedito allo studio e di essere mantenuto dalla madre, sig.ra Calarco Maria e dal compagno della stessa dr. Emanuele Magnano San Lio i quali provvedono alle sue esigenze economiche e patrimoniali*”. Invero al dott. Alessandro Cajumi è stata assegnata, con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina del 24/11/2022, una borsa di studio per la frequenza al XXXVIII Corso triennale di dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell'Informazione e percepisce un compenso mensile netto di €. 1.195,48.

Il Gestore evidenzia che “*Dalla visura catastale effettuata in data 27/01/2023 emerge che il sig. Alessandro Cajumi risulta essere intestatario dei seguenti beni: 1. Appartamento in Messina via Ducezio cpl. Aralia scala F piano 6 e 7 in catasto al F. 120 part. 1039 sub 184 Cat. A/2 esteso mq. 262 il cui valore ammonta ad €. 430.866,31; 2. Box auto in Messina via Ducezio cpl Aralia esteso mq. 50 in catasto f. 120 part. 1039 sub 87 cat. C/6 il cui valore ammonta ad €. 42.300,00; 3. Posto auto scoperto di mq. 13 in Messina via Ducezio snc cpl. Aralia in catasto al F. 120 part. 1039 sub 137 cat. C/6, il cui valore ammonta ad €. 12.689,00; 4. Quota di 1/6 di un appartamento in Messina viale Principe Umberto piano 2° in catasto al F. 113 part. 69 Cat. A/2 il cui valore ammonta ad €. 18.000,00; 5. Magazzino in Messina via Montepiselli vico Ipparino n. 35 piano terra in catasto al F. 119 part. 40 sub 3 cat. C/2 esteso mq. 11, con annesso appezzamento di terreno in catasto al F. 119 part. 43, esteso mq. 950, part. 599 estesa mq. 420, part. 656 estesa mq. 1310, il cui valore ammonta ad €. 37.500,00. La valutazione di detti beni è stata assegnata in base alle relazioni tecniche prodotte dal sig. Alessandro Cajumi e precisamente quella relativa agli immobili di cui ai nn. 1, 2 e 3 in base alla Consulenza d'Ufficio depositata agli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 228/2019 R.G. Es. pendente innanzi il Tribunale di Messina, e quella relativa ai beni identificati ai nn. 4 e 5 in base alla Consulenza di parte resa dall'ing. Giuseppina Brigandi. Complessivamente l'attivo ammonta dunque ad €. 450.000,00 tenuto conto che la valutazione originaria dei beni di cui ai nn. 1, 2 e 3 non ha retto agli esperimenti di asta eseguiti nel corso della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro, creditore procedente.*”.

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi sono state ricevute le osservazioni da parte del ceto creditorio: “*con osservazioni depositate in data 14/11/2023 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina contestava la richiesta di ristrutturazione avanzata dal sig. Alessandro Cajumi e ne chiedeva il rigetto per le seguenti motivazioni: Prima osservazione “da interrogazioni effettuate in Anagrafe Tributaria risulta che il sig. Cajumi è proprietario oltre che dei fabbricati citati nella relazione particolareggiata, anche dei seguenti terreni, non considerati: terreno in catasto al F. 119 part. 43, part. 599 e part. 656”; tale osservazione appare totalmente infondata in quanto nella relazione particolareggiata, nella parte relativa alla consistenza patrimoniale, al n. 5 dell'elenco dei beni immobili figura: <<magazzino in Messina, via Montepiselli, vico Ipparino n. 35 p.t. in catasto al F. 119 part. 40 sub.3 cat. C/2 esteso mq. 11 con annesso appezzamento di terreno in catasto al F. 119 part. 43 esteso mq. 950, part. 599 estesa mq. 420 e part. 656 estesa mq. 1310>>. l'osservazione mossa sul punto dall'Agenzia delle Entrate appare pertanto infondata e non rispondente al vero. Seconda osservazione L'AdE rileva la contraddittorietà tra quanto esposto nella relazione particolareggiata e quanto dichiarato nel ricorso per ristrutturazione in ordine alla misura in cui*



verranno corrisposti i crediti erariali; Anche tale osservazione appare infondata in quanto nelle more tra il deposito della relazione particolareggiata ed il deposito del ricorso, il progetto di ristrutturazione è stato rimodulato in presenza delle variazioni intervenute e precisamente il pagamento del debito nei confronti dell'Erario assistito dall'ipoteca di secondo grado effettuato dalla SF Tourism GmbH con sede in Germania che si è surrogata nella garanzia e la presenza dei costi esposti dal ricorrente per le spese di assistenza legale e contabile; ne consegue che le percentuali di pagamento hanno necessariamente subito una variazione per come riassunto nel ricorso.”.

Si osserva che il piano è così articolato e prevede: *“il pagamento integrale dei crediti assistiti da ipoteca di primo grado e più precisamente quelli della Banca Nazionale del Lavoro, oggi Tenuta San Lio a seguito della cessione del credito con atto di surrogazione dell'11/05/2023; il pagamento parziale nella misura 35% dei crediti erariali assistiti dalla garanzia ipotecaria iscritta nel 2015 per un montante ipotecario di €. 94.525,83 e del 20% per i crediti erariali assistiti dalla ipoteca legale iscritta nel 2018 per un montante ipotecario di €. 276.744,96; il pagamento dei crediti erariali e quelli dell'INPS e del Comune di Messina assistiti da privilegio nella misura del 10% ed infine i crediti erariali e condominiali in via chirografaria nella misura dell'5%, per un ammontare complessivo di €. 450.160,19. Il pagamento del superiore importo per come specificato nella tabella che precede verrà effettuato dalla sig.ra Maria Calarco, madre del sig. Alessandro Cajumi, la quale si obbliga nei confronti dei creditori con garanzia personale; le somme dovute verranno corrisposte quanto al compenso all'Organismo di Sovraindebitamento in due ratei, uno al deposito della presente relazione ed il saldo alla emissione del provvedimento definitivo della fase giudiziale (omologa della proposta o rigetto); la differenza verrà corrisposta mensilmente ai creditori nel termine di sette anni (84 rate) in misura proporzionale rispetto ai singoli crediti per come verrà meglio specificato nel piano di ammortamento che il ricorrente si riserva di depositare all'esito delle valutazioni del Giudicante. Quanto alle spese legali ed a quelle relative alla assistenza tributaria - commerciale verranno corrisposte mediante un acconto in misura pari al 30% al deposito del ricorso e con successivi acconti sino alla definizione del giudizio”.*

In proposito, il piano (proposta) come rimodulato nel ricorso appare, al contempo, soddisfacente delle ragioni creditorie e sostenibile per il proponente avuto riguardo al mantenimento in futuro di un tenore di vita dignitoso, tenuto conto il sig. Cajumi, per come risultante dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, *“svolge attività lavorativa precaria (dottorato di ricerca presso l'Università di Messina) e le esigue somme ricavate possono servire soltanto a partecipare alle spese necessarie al proprio sostentamento. Per il resto contribuisce la madre e viene mantenuto dai propri familiari che lo accudiscono.”.*

Detto piano di ristrutturazione, così come sopra dettagliato dal debitore nel ricorso, appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; al riguardo il Gestore evidenzia che *“il giudizio comparativo tra la corresponsione delle somme indicate nella proposta di ristrutturazione dei debiti, ancorché non soddisfattive rispetto all'ammontare dei crediti vantati, e l'alternativa liquidatoria porta a concludere in favore della prima ipotesi manifestamente più conveniente sia sotto il profilo temporale che della onerosità della procedura; l'alternativa liquidatoria infatti è notoriamente onerosa e richiede tempi estremamente dilatati al fine di giungere alla vendita dei beni ed alla distribuzione del relativo ricavato.”.*

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.



Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **Alessandro Cajumi** con ricorso depositato in data 2.11.2023;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 11.03.2024

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

